

SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWING

Nel recepire alcune convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre a tener conto delle raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la legge n.190 (art.1, co.51) ha inserito l'art.54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*"), **introducendo per la prima volta** nel nostro ordinamento una **disciplina del dipendente pubblico che segnala illeciti** (così detta *whistleblower*).

La norma prevede che "*fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*". La norma, in sostanza, è **volta a proteggere il dipendente** che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo quello di **proteggere la riservatezza dell'identità** del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

Al fine di **garantire la tutela della riservatezza** dell'identità del segnalante il flusso di gestione delle segnalazioni si avvia con l'**invio della segnalazione** al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione, soggetto a cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi.

I soggetti che intendono **segnalare situazioni di illecito** (fatti di corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare l'apposito **modulo**.

Le segnalazioni vanno inviate:

- all'indirizzo di posta elettronica segretariocomunale@comune.bonarcado.or.it che è destinato esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione

Allegato: Modulo segnalazione condotte illecite - Whistleblowing